



Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo: 557/PAS/U/017791/XV.H.8 Data: 09/12/2015 Classifica: XV.H.8



dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

557/PAS.XV.H.8

Roma, data protocollo

OGGETTO. Vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici.

Prevenzione e repressione degli illeciti in materia. – Indicazioni alle Autorità
Provinciali di P.S. per l'attività di controllo sugli articoli pirotecnici in vista delle
festività di fine anno.

po	AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER	LORO SEDI
	LA PROVINCIA DI	BOLZANO
	AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE	TRENTO
	AUTONOMA VALLE D'AOSTA	
	Servizio Affari di Prefettura AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	AOSTA LORO SEDI

#### e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.  AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – GABINETTO  ROMA AL MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO  ROMA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – GABINETTO  ROMA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  ROMA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – GABINETTO  ROMA AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  ROMA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  SEDE		
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – GABINETTO ROMA AL MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO ROMA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – GABINETTO ROMA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ROMA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – GABINETTO ROMA AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE	AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
AL MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO ROMA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – GABINETTO ROMA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE ROMA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – GABINETTO ROMA AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE	그는 일어나는 씨티를 하게 하는 것이 어느는 사람들이 하는 것을 할 것이다고 어려움이었다면 하면 하지만 하는 것이 아름다면 하는 것이 아름다면 하는 것이다. 그는	SEDE
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – GABINETTO  AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – GABINETTO  AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  ROMA  ROMA	AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – GABINETTO  AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  ROMA  SEDE	AL MINISTERO DELLA DIFESA – GABINETTO	ROMA
- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – GABINETTO  AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI  AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,  DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  ROMA  ROMA  SEDE	AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – GABINETTO	ROMA
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – GABINETTO AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE	AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE	- DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE	AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - GABINETTO	ROMA
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE	AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE SEDE	AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
	AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,	-71.2.5.00m.n
ALLIACENIZIA DELLE DOCUME	DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALL AGENZIA DELLE DOGANE	ALL'AGENZIA DELLE DOGANE	
Via M. Carucci, 71, 00143 ROMA	Via M. Carucci, 71, 00143	ROMA

Allo scopo di indirizzare l'attività di prevenzione e vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di manufatti pirotecnici, in occasione delle prossime festività natalizie e del capodanno, le SS.LL. vorranno valutare l'opportunità, anche in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di adottare mirate iniziative volte ad orientare gli organi di polizia, affinché sia garantita l'effettività e l'efficacia di tutti gli interventi occorrenti per la tempestiva eliminazione dal



MODÚLARIO INTERNO-314



### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

mercato dei materiali illecitamente immessi, e, al contempo, sensibilizzare le Autorità locali in vista dell'auspicato, sinergico contributo degli organi amministrativi dipendenti.

Le SS.LL. potranno condividere con i signori Magistrati titolari degli Uffici giudiziari le informazioni relative alle precauzioni necessarie per la prevenzione degli infortuni e disastri, in relazione alla custodia dei materiali pirotecnici oggetto di eventuali sequestri, a mente di quanto indicato al successivo punto D).

Al riguardo si segnala che, come di consueto, la raccolta dei dati di sintesi, di seguito richiesti, continuerà ad essere effettuata, in tempo reale, mediante la dedicata procedura informatizzata R.I.SE.C. (Raccolta Informatizzata Servizi di Capodanno), alla quale è possibile accedere mediante rete multimediale (indirizzo I.P. <a href="http://application.cedinterforze.interno.it/polam/index.php">http://application.cedinterforze.interno.it/polam/index.php</a>, selezionando nel menù orizzontale dei servizi la voce capodanno).

Le Questure, previe intese con i competenti comandi territoriali, avranno cura di raccogliere, analizzare ed inserire anche i risultati dei servizi e delle operazioni svolte dalle altre Forze dell'Ordine nei rispettivi territori, e trasmetteranno, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 29 dicembre, i dati concernenti i sequestri, fino a quella data, di materiali pirotecnici o comunque di interesse, illecitamente importati, detenuti o fabbricati specificandone la natura, indicando in particolare la quantità dei materiali sequestrati (riferendosi, per tutti i pirotecnici muniti di regolare etichetta, al peso netto della massa attiva, mentre per quelli clandestini sarà indicata la quantità numerica) e suddividendo tra sequestri effettuati dalle diverse Forze di polizia operanti sul territorio.

Mediante la medesima procedura, si riferirà, altresì, sulla tipologia dei controlli amministrativi effettuati successivamente all'emanazione della presente circolare.

#### A) MATERIALI OGGETTO DEL CONTROLLO

Per una maggiore comprensione del materiale oggetto di controllo ed allo scopo di agevolare tale attività, nonché quella di comunicazione dei dati, si precisa che, ad oggi, si possono rinvenire sul mercato:

- 1) ARTICOLI PIROTECNICI C.D. EX "DECLASSIFICATI" E RICLASSIFICATI IN ETICHETTA AI SENSI DEL D.M. 9 AGOSTO 2011;
- 2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.;
- 3) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISTI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1"(CAT.1), "F2"(CAT.2), "F3"(CAT.3), "F4"(CAT.4), "T1", "T2", "P1", "P2".



## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Per ciascuna delle tipologie dei prodotti sopra indicati, si riepiloga quanto segue.

1) ARTICOLI PIROTECNICI C.D. EX "DECLASSIFICATI" E RICLASSIFICATI IN ETICHETTA AI SENSI DEL D.M. 9 AGOSTO 2011

Come è noto, con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, i prodotti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti sono stati "riclassificati", a seconda della tipologia, nella IV categoria, o nella V categoria gruppo "C", o "D" o "E".

Nel ricordare che la vigente normativa consente la vendita dei manufatti etichettati come appartenenti alla V categoria, gruppo "C", "D" ed "E" ad acquirenti che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto 9 agosto 2011, per effetto del quale, dal 10 settembre 2013, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti, prima di immettere sul mercato, per la vendita ai consumatori, le scorte dei manufatti ex "declassificati" non smaltiti, a provvedere alla loro rietichettatura secondo la nuova classificazione attribuita o, in alternativa, a distruggerle.

Quindi, l'eventuale rinvenimento di prodotti ancora recanti in etichetta - secondo la normativa previgente - la dicitura "riconosciuto e non classificato tra i prodotti esplodenti" dovrà riguardare esclusivamente forniture, effettuate da fabbricanti o importatori antecedenti al 10 settembre 2013, di prodotti non ancora immessi sul mercato (perché, ad esempio, presenti solo nei depositi di detti operatori commerciali).

Si segnala che l'inosservanza delle norme, regolanti le attività commerciali e poste a presidio dell'incolumità dei consumatori ed, in specie, dei minori, può comportare specifiche sanzioni, come previsto dalla normativa di settore (tra cui il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206), e dar luogo anche a responsabilità civile, oltre che ad eventuali proposte di sospensione o revoca della licenza commerciale.

Per la pronta individuazione dei prodotti "declassificati", si rappresenta che l'elencazione degli stessi è disponibile raggiungendo l'indirizzo <a href="http://application.cedinterforze.interno.it/polam/index.php">http://application.cedinterforze.interno.it/polam/index.php</a>, selezionando la dicitura "polizia amministrativa e sociale", scegliendo nel menù verticale "pubblicazioni" la voce "declassificati". Come già illustrato nella circolare 557/PAS/E/20335/XV.H.MASS(77)BIS del 23.11.2011, gli agenti operanti potranno agevolmente orientarsi nelle loro attività di controllo tenendo presente che i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole, palline luminose e tutti gli altri articoli pirotecnici che non siano del tipo "petardo" o "raudo", sono comunque "riclassificati" nella V categoria – gruppo "D" e non necessitano di ulteriori valutazioni di tipo tecnico da parte dei medesimi agenti operanti.



### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Invece, per i prodotti del tipo "petardo" o "raudo", ad effetto scoppiante, crepitante o fischiante, appare opportuno far ricorso al citato sito intranet dove, utilizzando le opportune "chiavi" di ricerca, quali l'esatta denominazione dell'artifizio o i suoi estremi di riconoscimento, si può verificare la nuova categoria di appartenenza del prodotto, ai sensi del D.M. 9 agosto 2011.

2) PRODOTTI DI IV E V CATEGORIA RICONOSCIUTI E CLASSIFICATI DA QUESTO MINISTERO AI SENSI DELL'ART. 53 DEL T.U.L.P.S.

Come chiarito nelle circolari n. 557/P.A.S.16024.XV.H.MASS(53) del 21 novembre 2006 e n. 557/P.A.S.945.XV.H.MASS(53) dell'8 marzo 2008, si rappresenta la necessità che l'etichettatura di tali prodotti assicuri la pronta individuazione della loro natura, l'immediata determinazione della massa attiva del singolo pezzo o confezione, nonché le relative complete istruzioni per la sicurezza nel maneggio e nell'uso, al fine di garantire non solo l'effettiva possibilità di controllo dei carichi di deposito, ma anche la stessa individuazione dei prodotti pirici all'atto dell'immissione sul mercato, nonché di prevenire i fenomeni di proliferazione della loro circolazione illecita.

Inoltre, ove gli artifizi pirotecnici siano destinati al consumatore non professionale, essi debbono essere conformi ai requisiti richiesti per la sicurezza generale dei prodotti. In merito, si richiama particolare attenzione sulla lettera f) dell'art. 6 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 per quanto concerne le indicazioni, che devono accompagnare il prodotto, relative alle istruzioni, alle precauzioni ed alla destinazione d'uso, nonché alle altre disposizioni, ove applicabili, del medesimo decreto.

3) ARTICOLI PIROTECNICI PROVVISTI DELLA MARCATURA CE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE "F1" (CAT. 1), "F 2"(CAT. 2), "F3"(CAT. 3), "F4"(CAT. 4), "T1", "T2", "P1", "P2"

Come noto, il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 ha dato attuazione alla direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Gli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE si intendono lecitamente immessi sul mercato, qualora, provenienti da altro Stato, siano oggetto di preventiva "comunicazione" alla Prefettura competente per territorio da parte dell'importatore. La Direttiva 2013/29/UE ed il Decreto legislativo di recepimento n. 123/2015 stabiliscono l'obbligo per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, a seguito di una richiesta motivata degli organi di polizia o delle autorità di sorveglianza del mercato, di fornire tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell'articolo pirotecnico, in lingua italiana. I titolari degli esercizi di minuta vendita, muniti o non di licenza di P.S., sono esentati, ex art. 11, comma 6, del citato decreto, dalla tenuta di detta documentazione.

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Un'adeguata forma di controllo, da adottarsi nella vigilanza degli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE, potrà consistere, oltre che nell'immediato riscontro visivo su forma, dimensione e/o peso, anche nell'accertamento strettamente documentale che dovrà prevedere il confronto tra le informazioni riportate nei documenti rilasciati dagli enti notificati, che devono accompagnare tali prodotti, e quanto riportato nelle etichette apposte sugli stessi.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 123/2015, l'etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell'Unione europea, le informazioni sul fabbricante e sull'importatore, il nome e il tipo dell'articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita di cui all'articolo 5 dello stesso decreto, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

All'indirizzo <a href="http://application.cedinterforze.interno.it/polam/index.php">http://application.cedinterforze.interno.it/polam/index.php</a>, selezionando la dicitura "polizia amministrativa e sociale", scegliendo nel menù verticale "CE del tipo" è possibile reperire ulteriori informazioni in merito accedendo al file denominato "istruzioni di vigilanza articoli pirotecnici marcati CE".

Si ricorda, infine, che le categorie previste dalla direttiva 2013/29/UE – "F1", "F2", "F3", "F4", "T1", "T2", "P1" e "P2" – possono essere assegnate solo da un organismo notificato e sono riportate nel certificato che il medesimo ente rilascia.

In proposito, si richiamano le indicazioni di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno del 4 giugno 2014. Tale Allegato 1 contiene una tabella dettagliata di prodotti marcati CE (compresi quelli appartenenti ai gruppi "T1", "T2", "P1", "P2") e consente di equiparare - al fine di individuare i corretti siti di deposito dei soli prodotti marcati CE - le categorie assegnate dall'organismo notificato alle categorie italiane previste dall'art. 82 Reg. T.U.L.P.S..

B) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI MINUTA VENDITA MUNITI DI LICENZA DI P.S. E PRESSO AREE PUBBLICHE (AMBULANTI)

Gli articoli pirotecnici di IV e V categoria – gruppo "C" possono essere venduti ai privati esclusivamente presso gli esercizi di minuta vendita di prodotti pirotecnici muniti di apposita licenza di polizia.

Il venditore, verificati i titoli ed i documenti necessari per l'acquisto, ne annota compiutamente gli estremi sul registro di carico e scarico ex art. 55 T.U.L.P.S., nelle modalità di cui all'art. 108 del relativo regolamento.

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Le disposizioni di cui all'art. 55 T.U.L.P.S non si applicano ai soli articoli pirotecnici provvisti della marcatura CE ed appartenenti alle Categorie "F1", "F2", "T1" e "P1" ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.

E' sempre vietata la vendita ambulante degli artifizi di IV e V categoria - gruppo "C".

E', invece, consentita la vendita, da parte di ambulanti in possesso della relativa licenza commerciale, dei soli prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria – gruppo "D" ed "E" per i quali, in generale, non occorre licenza di p.s. per la detenzione e la vendita fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della V categoria – gruppo "D" e kg 10 netti di manufatti della V categoria – gruppo "E" (art. 98 Reg. T.U.L.P.S.). Al riguardo, occorre tuttavia precisare che, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., per il trasporto di un quantitativo di manufatti appartenenti alla V categoria – gruppo "D" superiore a kg 5, è necessario munirsi della relativa licenza di polizia.

Ai prodotti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo "D" ed "E", vanno equiparati quelli marcati CE "Cat. F1" (Cat. 1) e "F2" (Cat. 2) che, in base alla citata tabella di cui all'Allegato 1 al D.M. 9 agosto 2011, rientrano nelle classificazioni suddette.

### C) CONTROLLO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON MUNITI DI LICENZA DI P.S.

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno 4 giugno 2014, di modifica dell'art. 6 del D.M. 9 agosto 2011, sono stati determinati i quantitativi massimi, le modalità di vendita e la tipologia dei prodotti vendibili presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza di p.s. ex art. 47 T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In particolare, in tali esercizi di vendita (ad es. tabaccai, cartolerie, supermercati, ecc.) è consentita la detenzione e la vendita di complessivi kg 50 netti di artifici da divertimento rientranti nella V categoria, gruppo "D" ed "E", nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

- 1. articoli pirotecnici della categoria F1 (Cat.1);
- 2. articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
- 3. articoli pirotecnici della F2 (Cat.2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
  - 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
    - petardi
    - petardi flash
    - doppio petardo
    - petardo saltellante
    - -loro batterie e combinazioni;

### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- 3.2) artifici del tipo:
  - sbruffo
  - mini razzetto
  - razzo
  - candela romana
  - tubi di lancio (tubi monogetto)
  - loro batterie e combinazioni;
- articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
  - 4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
  - 4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
  - 4.3) bengala a bastoncino;
  - 4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150;
  - 4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
  - 4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante  $\leq$  mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
  - 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;
  - 4.8) dispositivi lancia coriandoli;
  - 4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

Inoltre, è possibile detenere in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico fino a complessivi kg 150 netti dei sopraindicati articoli pirotecnici marcati CE, e/o - fermo restando il citato limite quantitativo - articoli appartenenti alla V categoria, gruppo "D" ed "E", purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione a fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 kg per m³. Per le attività commerciali non soggette a certificato prevenzione incendi, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso allo stesso, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile.

#### D) MATERIALI OGGETTO DI SEQUESTRO - CAUTELE E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Gli eventuali artifizi, oggetto di sequestro, dovranno essere affidati in giudiziale custodia esclusivamente ai titolari di locali, civili o militari, autorizzati al deposito di manufatti esplodenti di IV e V categoria, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalle relative licenze. Ulteriori speciali cautele, con riguardo alla loro maggiore pericolosità oggettiva, saranno poste per i prodotti non riconosciuti.

### DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Particolare cura dovrà essere posta nell'evidenziare alla competente Autorità giudiziaria l'esigenza, a tutela della sicurezza ed utilizzabilità commerciale dei depositi nella disponibilità del custode giudiziale, di procedere, nei tempi più ristretti consentiti dalle esigenze giudiziali e comunque non oltre la data di scadenza del prodotto, se indicata in etichetta, alla destinazione definitiva della massa degli artifizi sequestrati (che, ove si tratti di materiale illecitamente prodotto, detenuto o commercializzato, è sempre la distruzione controllata, in contesti autorizzati allo smaltimento di esplodenti, mediante forni o altre metodologie conformi alle normative ambientali), mantenendo, per le esigenze probatorie, gli esami e le perizie, i campioni che saranno ritenuti necessari.

Deve essere comunque evitata, per evidenti ragioni di sicurezza, prima che intervenga l'affidamento in giudiziale custodia, la conservazione di elevati quantitativi di prodotti sequestrati all'interno delle strutture delle Forze di polizia che non possiedano i requisiti propri dei depositi sopra menzionati.

Inoltre, in considerazione dei gravissimi episodi di terrorismo perpetrati in scenari internazionali, mediante l'uso di esplosivi attivati da detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, si rammenta che, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, è vietata l'importazione, la commercializzazione, il trasporto e l'impiego di tali prodotti, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'art. I del medesimo Decreto.

Va rimarcata, al riguardo, la facilità di attivazione di detti detonatori che sono in grado di funzionare anche mediante semplici sorgenti elettriche quali pile, batterie di telefonini, ecc. e che sono per contro in grado di innescare esplosivi ad alto potenziale.

Non sfuggirà che, in passato, tali detonatori sono stati rinvenuti, a volte, anche all'interno di stabilimenti autorizzati alla fabbricazione e deposito di fuochi artificiali, per questo si raccomanda di prestare la massima attenzione alle ipotesi in argomento.

#### E) MODALITÀ E TERMINI RACCOLTA DATI. FUNZIONARIO RESPONSABILE E SUPPORTO OPERATIVO

Per uniformare la raccolta di dati potrà essere fornito, sia alle Forze di polizia sia alle Polizie locali operanti sul territorio, lo schema che, per ciascuna serie di dati concernenti le operazioni di polizia ed i sequestri, è ricavabile dalla maschera dell'applicazione informatica denominata R.I.SE.C., con tutti i relativi campi. Si ricorda, infine, che, entro e non oltre la data del 15 dicembre, dovrà essere inserito, a cura di ciascuna Questura, sul portale della polizia amministrativa e sociale, alla voce "funzionario di turno" (al menù della raccolta dati R.I.SE.C.), il nominativo, nonché i relativi recapiti telefonici, del funzionario responsabile del nucleo che sarà incaricato della raccolta, trattazione ed analisi dei dati e che, dalla data indicata e fino alla mattina del 1 gennaio 2016, sarà riferimento sia per le Forze di polizia territoriali sia per il corrispondente nucleo di trattazione ed analisi dei dati, costituito presso l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento. A tale nucleo il funzionario potrà rivolgersi per ogni supporto e chiarimento, anche di natura tecnico-operativa.



## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

#### F) SEGNALAZIONE ATTIVITA' INVESTIGATIVA

Le SS.LL. sono, altresì, pregate di far pervenire, <u>entro e non oltre il 31 gennaio 2016</u>, tramite il seguente indirizzo di posta certificata <u>dipps.pasarmiesplosivi@pecps.interno.it</u>, un resoconto dettagliato delle attività investigative più rilevanti svolte nello specifico settore.

Si prega di dare quanto prima assicurazione della ricezione della presente circolare, potendo le Questure, a tal fine, limitarsi a vistare la casella appositamente predisposta all'interno della sezione "funzionario di turno" di cui sopra.

Il DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini

Moubellum

M